



APP. LOG 2302

**FORNITURA MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI
MATERIALE IGIENICO – SANITARIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
PER L'UNIVERSITÀ DI VERONA**

IMPORTO A BASE DI GARA € 480.000,00 IVA ESCLUSA

(Oneri per la sicurezza per rischi interferenti pari a euro 00,00)

RINNOVO CONTRATTO € 320.000,00 IVA ESCLUSA

(Oneri per la sicurezza per rischi interferenti pari a € 0,00)

PROROGA TECNICA ART. 106, COMMA 11 DEL D.LGS. 50/2016 € 80.000,00

VALORE COMPLESSIVO STIMATO DELL'APPALTO € 880.000,00 IVA ESCLUSA

(Oneri per la sicurezza per rischi interferenti pari a € 0,00)

CAPITOLATO TECNICO



INDICE

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 NORMATIVA DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DI RIFERIMENTO	3
ART. 3 DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO	3
ART. 4 EDIFICI - DEPOSITI TEMPORANEI	4
ART. 5 DISPENSER IN COMODATO D'USO GRATUITO	6
ART. 6 SICUREZZA SUL LAVORO	7
ART. 7 SOPRALLUOGO	8
ART. 8 CARATTERISTICHE MINIME E REQUISITI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	8
ART. 9 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEI DISPENSER	9
ART. 10 CARATTERISTICHE E GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI	10
ART. 11 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	10
ART. 12 OBBLIGAZIONI PRINCIPALI DELL'APPALTATORE	11
ART. 13 CAUZIONE DEFINITIVA	11
ART. 14 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE	11
ART. 15 REVISIONE PREZZI	12
ART. 16 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	12
ART. 17 PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	12
ART. 18 CONTROLLI	13
ART. 19 INADEMPIMENTI E PENALI	14
ART. 20 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	14
ART. 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	14
ART. 22 FORO COMPETENTE	15
ART. 23 PIANO PREVENZIONE ANTICORRUZIONE - CODICE ETICO - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ	15
ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI	15
ART. 25 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	15
ART. 26 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO	16



PREMESSE

Il presente documento definisce i requisiti per l'affidamento della fornitura di materiale igienico sanitario a ridotto impatto ambientale a consegne ripartite, per tutte le strutture dell'Università di Verona, di seguito denominata "Stazione Appaltante", e le modalità con le quali tale fornitura deve essere eseguita dal soggetto aggiudicatario, di seguito denominato "Appaltatore".

Tutti i punti del presente capitolato saranno recepiti nel contratto che sarà stipulato dall'Appaltatore, dopo l'aggiudicazione della gara.

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto è l'affidamento della fornitura di materiale igienico-sanitario mediante somministrazione (consegne ripartite) a ridotto impatto ambientale presso depositi temporanei dell'Università di Verona.

La fornitura e l'installazione di nuovi dispenser non prevedrà oneri a carico della stazione appaltante.

ART. 2 NORMATIVA DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DI RIFERIMENTO

Il capitolato è redatto in conformità ai seguenti provvedimenti:

- Decreto interministeriale n. 135 del 11 aprile 2008 aggiornato al 10 aprile 2013, "Approvazione del piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della PA";
- Legge 221 del 28 dicembre 2015 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali";
- Decisione della Commissione Europea 2009/568/CE "Criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta";
- Decisione della Commissione Europea del 9 dicembre 2014, art. 3 ed allegato;
- Decreto ministeriale ambiente del 29 gennaio 2021 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti", integrato dal DM MITE 24 settembre 2021.

ART. 3 DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO

La durata del contratto di appalto è di 36 (*trentasei*) mesi con decorrenza presumibilmente dal 1 ottobre 2023.

L'Università si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un massimo di 24 mesi agli stessi patti e condizioni del contratto originario e di prorogarlo per un massimo di ulteriori 6 (*sei*) mesi, comunque per il tempo strettamente necessario alla stipula del nuovo contratto, sempre alle medesime condizioni.

L'ammontare triennale a base di gara è di € 480.000,00 (*quattrocentottantamila/00*) oltre IVA comprensivo di tutti gli oneri accessori (*trasporto, imballo, scarico, consegna al luogo indicato, ecc.*), che devono, pertanto, intendersi a carico dell'appaltatore.

L'ammontare a saldo del contratto verrà comunque determinato dal computo delle forniture effettivamente eseguite: qualora l'importo contrattuale si esaurisca anzitempo il contratto avrà scadenza anticipata.



Come indicato nel successivo art. 5 "Sicurezza sul lavoro", valutate le caratteristiche e le modalità di esecuzione della fornitura, ai sensi dell'art. 26, co. 3-bis, del D.Lgs. 81/2008, i rischi per la sicurezza dovuti a interferenze sono da ritenersi pari a € 0,00.

L'importo a base di gara è stato determinato attraverso i dati storici di consumo, attualizzati considerando il bacino d'utenza e il presunto fabbisogno stimato per la durata contrattuale di 36 mesi:

✓ Carta igienica intercalata (singolo foglio)	n. 32.700.000 pezzi
✓ Carta copri wc (singolo foglio)	n. 21.000 pezzi
✓ Salvietta asciugamani piegati (singola salvietta)	n. 32.700.000 pezzi
✓ Sacchetto igienico di carta (singolo sacchetto)	n. 15.000 pezzi
✓ Sapone liquido (litro)	n. 10.500 litri
✓ Scopino wc con porta scopino (singolo scopino)	n. 1.050 pezzi

Rinnovo – Proroga:

a) Rinnovo contrattuale: il contratto potrà essere rinnovato fino a ulteriori mesi 24 per l'importo massimo di € 320.000,00 (trecentoventimila//00) oltre IVA. In tal caso l'importo contrattuale del rinnovo sarà determinato rapportando le stime triennali dei consumi ai mesi di durata del rinnovo moltiplicati per i corrispondenti prezzi unitari offerti, fatto salvo eventuali aumenti applicati ai sensi del successivo art. 15 - Revisione prezzi.

b) Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice, a seguito di revisione dei prezzi di cui all'art. 15 del presente Capitolato tecnico.

c) Proroga ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: per il periodo massimo di 6 mesi e comunque limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. L'importo non potrà essere superiore a € 80.000,00 (ottantamila//00) oltre IVA determinato con le medesime modalità indicate alla precedente lett. a); il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Il valore complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, è pari a € 880.000,00 oltre IVA.

ART. 4 EDIFICI - DEPOSITI TEMPORANEI

La consegna del materiale igienico-sanitario dovrà avvenire presso depositi temporanei che verranno messi a disposizione dalla stazione appaltante negli edifici di seguito elencati:

DEPOSITI TEMPORANEI	
N. Edificio	Area, tipologia, denominazione e indirizzo
<u>Polo Veronetta</u>	
Uffici amministrativi	
1A	Chiostro S. Francesco - Via S. Francesco, 22
22	Palazzo Giuliani - Via dell'Artigliere, 8
98	Edificio ex Orsoline – Via Paradiso,6
Biblioteca "A. Frinzi"	
2	Biblioteca Frinzi - Via S. Francesco, 20
1B	Emeroteca - Via S. Francesco, 22



Uffici Amministrativi - Direzioni SIT e Risorse Umane	
21	Palazzo ex Economia - Via dell'Artigliere, 19
Polo Umanistico Veronetta	
4	Chiostro Porta della Vittoria - Lungadige Porta Vittoria, 41
6 – 7	Polo Umanistico - Via S. Francesco, 22
9A – 9B	Palazzo G. Zanotto - Via S. Francesco, 22
26	Palazzo Zorzi – Via Vipacco
26b	Palazzo Zorzi – Lungadige Porta Vittoria, 17
Polo didattico Giorgio Zanotto	
10	Viale dell'Università, 2
<u>Zona Caserme</u>	
100	Ex Caserma Santa Marta – Via Cantarane, 24
101	Silos di Ponente – Via Cantarane, 24
104	Edificio Agec - vicolo Campofiore 4
94	Via Campofiore 19 B
<u>Polo Cittadella</u>	
Dipartimento di scienze giuridiche	
70	Palazzo Ex Zitelle – Via Montanari, 9
75	Palazzo I.C.I.S.S. – Via SS. Trinità, 7
<u>Polo Medico Borgo Roma</u>	
31A – 31B	Biologici 1° - Strada Le Grazie, 8
32A – 32B	Biologici 2° - Strada Le Grazie, 8
32C	Deposito materiali
33	Biblioteca "Meneghetti" – Strada Le Grazie, 8;
33	Foresteria – Strada Le Grazie, 8;
81	Lente Didattica, Ospedale Policlinico G. Rossi, Piazzale L.A. Scuro 10
82	Piastra Odontoiatrica, Ospedale Policlinico G. Rossi, P.zzale L.A. Scuro 10
51	Ex Magazzini generali Via S. Teresa 12
83	Edificio "ex Gavazzi" – Via Bengasi, 7
Polo Scientifico Borgo Roma	
61	Edificio Cà Vignal 1 - Strada Le Grazie, 15
62	Edificio Cà Vignal 2 - Strada Le Grazie, 15
65	Edificio Cà Vignal 3 - Strada Le Grazie, 15
63	Serra Laboratorio – Strade Le Grazie, 15
64	Edificio Cà Vignal - "Piramide" - Strada Le Grazie, 15
<u>Foresterie</u>	
33	Foresteria situata in Strada Le Grazie, 8
<u>Polo Scienze Motorie Borgo Venezia</u>	
90	Palazzetto Gavagnin – Via Montelungo, 7
91	Edificio Via Casorati, 43
<u>Polo Interfacoltà San Floriano</u>	
92	Villa Lebrecht, Via della Pieve 70, S. Floriano, Verona
93	Villa Eugenia, Via della Pieve S. Floriano, Verona

Fanno eccezione gli edifici 6 - 7, 9A – 9B e 10 per i quali è previsto un unico deposito. Per gli uffici in vicolo Campofiore, il materiale viene stoccato nel deposito dell'edificio n. 21.



La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di richiedere eventuali modifiche per necessità strutturali, edilizie e organizzative, senza che ciò comporti maggiori oneri.

ART. 5 DISPENSER IN COMODATO D'USO GRATUITO

I dispenser attualmente installati ed utilizzati dalla stazione appaltante sono posizionati nei seguenti edifici universitari:

EDIFICIO N.	DENOMINAZIONE EDIFICIO	Carta igienica intercalata N.	Copri Wc N.	Salviette Piegate N.	Sacchetti Igienici N.	Sapone liquido N.
22	PALAZZO GIULIARI	31	31	24	18	27
98	EDIFICIO EX IST. ORSOLINE	31	33	21	13	19
1A	CHIOSTRO S. FRANCESCO	5	7	5	7	12
2 e 1B	BIBLIOTECA FRINZI EMEROTECA	11	6	10	8	13
21	EDIFICIO EX ECONOMIA	28	25	26	15	24
94	CAMPOFIORE	2	2	2	2	2
4	CHIOSTRO PORTA VITTORIA	4	4	4	4	4
6 e 7	EDIFICIO LINGUE - LETTERE.	51	26	30	30	44
26	EDIFICIO ZORZI	25	16	16	15	27
10	POLO ZANOTTO	22	6	18	14	14
100	CASERMA S. MARTA	119	102	75	63	75
101	SILOS	20	0	13	0	19
70 75	EDIFICIO EX ZITELLE EDIFICIO EX ICISS	38	29	34	25	34
31A e 31B 32A e 32B 33	IST. BIOLOGICI FARMACOLOGIA FORESTERIE BORGO ROMA	55	31	35	31	34
33	BIBLIOTECA MENEGHETTI	9	8	11	5	10
81	LENTE DIDATTICA POLICLINICO	16	10	12	9	14
61	CA' VIGNAL 1	23	26	18	15	27
62	CA' VIGNAL 2	43	22	24	19	24
65	CAMERE DI CRESCITA - CA' VIGNAL	41	41	29	26	32
64	CA' VIGNAL 3 (PIRAMIDE)	10	4	4	5	12
83	EDIFICIO EX GAVAZZI	23	9	11	14	10
51	EDIFICIO EX MAGAZZINI GENERALI	5	5	5	2	1
90	GAVAGNIN	35	9	26	32	28
91	EDIFICIO EX ISEF	30	4	18	14	20
92	VILLA LEBRECHT	13	13	11	6	10
93	VILLA EUGENIA	5	5	5	4	5
TOTALE COMPLESSIVO		695	474	484	396	542

I dispenser dovranno essere forniti in comodato d'uso gratuito dall'Appaltatore e dovranno essere



compatibili con la maggior parte dei consumabili in commercio, cioè non avere come caratteristica l'utilizzo esclusivo di ricambi di una singola ditta.

Eventuali installazioni e/o rimozioni dei dispenser, se non compatibili, saranno a carico dell'appaltatore.

I dispenser attualmente installati, sono prodotti Paredes Italia S.p.A. di Genova, suddivisi nelle seguenti tipologie con le caratteristiche tecniche sottospecificate:

- a. porta carta igienica intercalata Paredes Mod 385081
- b. porta carta copri wc Paredes Sanitor 3 (dispenser carta copri wc)
- c. porta salviette-asciugamani tipo piegati Paredes Mod.380390
- d. porta sacchetti igienici (solo nei servizi igienici femminili) Paredes Mod.382730
- e. porta sapone liquido in cartuccia Paredes savonpak 1200 mod. 388230 (dispenser sapone liquido ml 1.200).

Modelli e quantitativi di dispenser si riferiscono all'attualità e pertanto andranno verificati con una opportuna ricognizione che **l'appaltatore dovrà effettuare entro 5 giorni dall'inizio del contratto**, per valutare la necessità sia di sostituzioni che di nuove installazioni, qualora risultasse necessaria, **la sostituzione andrà effettuata entro 20 giorni di calendario**.

I dispenser porta sapone liquido in cartuccia, attualmente installati, dovranno essere sostituiti con dispenser "a riempimento" e "antigoccia", con capacità non inferiore a 1.000 ml.

Il numero dei dispenser, indicati nella tabella soprariportata, è rapportato alle attuali reali esigenze della stazione appaltante, al momento dell'aggiudicazione e nel corso dell'esecuzione del contratto potrà subire variazioni in aumento o diminuzione. In caso di variazione in aumento, gli ulteriori dispenser necessari dovranno essere forniti ed installati a cura e spese dell'appaltatore senza alcun onere per la stazione appaltante.

ART. 6 SICUREZZA SUL LAVORO

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che si impegna a rispettare, unitamente a tutte le norme nazionali, regionali e le misure adottate dall'Ateneo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed ogni ulteriore emergenza che possa eventualmente ricorrere.

In considerazione della tipologia di appalto, le cui attività sono riconducibili a quelle citate nell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., non si ritiene necessaria la stesura del DUVRI e la conseguente quantificazione degli oneri della sicurezza volti ad eliminare le interferenze, che sono da considerarsi pari a zero.

I rischi associati alle interferenze causate dal lavoro/servizio/fornitura in oggetto si ritengono di lieve entità, e possono essere eliminati/ridotti adottando semplici accorgimenti organizzativi e osservando le prescrizioni riportate nella dichiarazione che la ditta dovrà ritornare sottoscritta dal suo legale rappresentante (allegato n. 6 della Procedura universitaria per la gestione degli adempimenti per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro nei contratti di appalto, d'opera e somministrazione), prima dell'inizio del lavoro/servizio/fornitura. In base al comma 8-bis dell'art. 26 del D.lgs. 81/08, così come modificato dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, il Legale rappresentante della ditta appaltatrice/subappaltatrice dovrà indicare esplicitamente, sulla stessa dichiarazione, il nominativo del personale che svolge la funzione di preposto. Il modulo prevede anche uno spazio per eventuali



comunicazioni integrative che la ditta ritenga di suggerire per garantire livelli di sicurezza più elevati, nello svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.

La ditta deve tenere in considerazione che dovrà operare all'interno di una struttura nella quale sono presenti dipendenti universitari e/o utenti e/o dipendenti di ditte appaltatrici di altri lavori/servizi/forniture, con possibilità di affollamento in particolari orari di punta, e conseguente rischio di intralcio della circolazione, anche di sicurezza, qualora non venissero rispettate le disposizioni.

Per una migliore visione dei rischi presenti, ed una più precisa valutazione dei propri costi della sicurezza per l'esecuzione dell'appalto oggetto del presente affidamento, si invitano le ditte partecipanti ad effettuare un sopralluogo delle aree interessate. I costi della sicurezza connessi con l'oggetto della presente procedura di gara, propri della ditta appaltatrice, dovranno essere ricompresi nell'importo complessivo della fornitura ed evidenziati, a parte, nell'offerta economica.

La ditta si farà carico, all'interno dei propri costi della sicurezza, degli oneri richiesti per le attività di coordinamento, qualora si rendessero necessarie per l'esecuzione dell'appalto stesso, rendendosi altresì disponibile allo scambio di informazioni e a pianificare le proprie attività per eliminare/ridurre le interferenze che dovessero subentrare. Inoltre, se previsto da specifiche norme in vigore al momento dell'esecuzione del servizio, ad esempio a seguito di evento emergenziale, dovrà provvedere autonomamente a fornire ai propri dipendenti dispositivi di protezione individuale, necessari per le loro attività (es. dispositivi di protezione delle vie aeree, in occasione dell'emergenza-COVID 19), ulteriori rispetto ai DPI normalmente forniti per l'esecuzione delle attività proprie della ditta.

Per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti è possibile contattare il Servizio Prevenzione e Protezione (tel. 0458027627, mail: servizio.prevenzioneprotezione@ateneo.univr.it).

ART. 7 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio.

ART. 8 CARATTERISTICHE MINIME E REQUISITI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

I prodotti, oggetto della fornitura, dovranno rispettare i CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) per la pulizia e sanificazione (Decreto del Ministero della transizione ecologica del 21.01.2021, pubblicati sulla GURI N. 236/2021 in vigore dal 19.06.2021, integrato dal DM MITE 24 settembre 2021), con requisiti e caratteristiche minime come di seguito indicato:

CARTA IGIENICA INTERCALATA PER TUTTI I DISTRIBUTORI TRADIZIONALI

Qualità: pura ovatta di cellulosa Ecolabel

n. veli 2

Grammatura per singolo velo (g/m²) 16

Incollata: sì

Lunghezza foglio mm. 180

Larghezza foglio mm. 100

FOGLI COPRI WC

Qualità: pura cellulosa biodegradabile

n. veli 1

Grammatura per singolo velo (g/m²) 16/18

Lunghezza foglio mm. 430

Larghezza foglio mm. 370



CARTA ASCIUGAMANO PIEGATA

Qualità: pura ovatta di cellulosa Ecolabel
n. veli 2
Grammatura per singolo velo (g/m²) 17
Lunghezza foglio mm. 190
Larghezza foglio mm. 210

SACCHETTI IGIENICI PER ASSORBENTI

Qualità: carta
Grammatura (g/m²) 40
Istruzioni per l'utilizzo stampate sul sacchetto
Lunghezza mm. 250
Larghezza mm. 110

SAPONE LIQUIDO

Livello di PH min 5 – max 6
Sostanza solubile in acqua
Marchio di qualità ecologica Ecolabel

SCOPINO WC CON PORTA SCOPINO

In plastica e a pavimento

Al fine della successiva stipula del contratto, all'operatore economico che risulterà primo in graduatoria, verrà chiesto di produrre la **SCHEDA TECNICA**, firmata digitalmente, di ciascun prodotto offerto dalla quale si possa riscontrare il rispetto delle caratteristiche minime previste del presente articolo. Inoltre, verranno richieste le schede tecniche dei modelli di dispenser che saranno utilizzati in caso di eventuale nuova installazione che si rendesse necessaria per renderli idonei al materiale igienico-sanitario fornito e/o in sostituzione di quelli già presenti e non più utilizzabili e dei nuovi dispenser di sapone liquido a riempimento. Tutti i dispenser dovranno essere conformi alla normativa vigente per le caratteristiche merceologiche e la sicurezza.

L'aggiudicatario dovrà far pervenire alla stazione appaltante, prima della firma del contratto, i seguenti campioni dei prodotti aventi i requisiti e le caratteristiche sopra riportate:

- UNA CONFEZIONE DI CARTA IGIENICA INTERCALATA corrispondente alla scheda tecnica già fornita.
- UNA CONFEZIONE DI CARTA ASCIUGAMANO corrispondente alla scheda tecnica, già fornita.
- UNA CONFEZIONE DI SAPONE LIQUIDO corrispondente alla scheda tecnica, già fornita.

ART. 9 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEI DISPENSER

L'appaltatore dovrà fornire il materiale igienico-sanitario distintamente per le varie tipologie (**carta igienica intercalata, asciugamani piegati, carta copri wc, sacchetti igienici per assorbenti, sapone liquido, scopini wc con porta scopini**), nelle quantità di volta in volta richieste dalla stazione



appaltante, che avrà cura di aggregare, nei limiti del possibile, le consegne di più depositi provvisori della stessa area.

La consegna del materiale dovrà essere effettuata entro 7 (*sette*) giorni dalla richiesta della stazione appaltante.

L'appaltatore potrà utilizzare i dispenser già presenti negli edifici universitari purché i prodotti offerti siano compatibili. Si fa presente che i dispenser del sapone liquido dovranno essere sostituiti. Qualora sia necessaria la sostituzione con propri dispenser, sia a inizio che durante l'esecuzione del contratto, questi dovranno essere forniti ed installati entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla constatazione, a cura e spese dell'appaltatore senza alcun onere per la stazione appaltante. Saranno, inoltre, a carico dell'appaltatore le spese per l'eventuale riparazione di danni cagionati alla stazione appaltante durante il montaggio e/o lo smontaggio dei dispenser.

I dispenser forniti e installati dall'appaltatore saranno in comodato d'uso gratuito e, alla scadenza del contratto, rimarranno di proprietà della stazione appaltante senza spese a carico di quest'ultima.

Nella fornitura di tutto il materiale igienico-sanitario si intendono comprese e garantite le seguenti prestazioni:

- a) consegna al piano e scarico, franco deposito provvisorio del materiale di consumo, ritiro e smaltimento del materiale da imballo utilizzato durante il trasporto;
- b) manutenzione ordinaria programmata dei dispenser ed eventuali riparazione, sostituzione e reintegro.

Si fa presente che la stima delle consegne annue è pari a circa 40 (*media dei dati storici anni 2021-2022*).

L'installazione e gli interventi di manutenzione dei dispenser, devono essere concordati con il Direttore dell'esecuzione del contratto ed essere eseguiti in momenti nei quali non siano presenti persone o, previo accordo, chiudendo temporaneamente l'area interessata alle manutenzioni per evitare qualsiasi interferenza spazio-temporale con le attività proprie della stazione appaltante e/o di altri appaltatori.

ART. 10 CARATTERISTICHE E GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

Il materiale igienico sanitario deve essere consegnato in confezioni atte a garantire la massima igiene ed escludere qualsiasi contatto con l'esterno.

L'imballaggio di ciascun collo deve essere robusto e realizzato impiegando il materiale più idoneo, in rapporto alla natura della merce e al mezzo di spedizione prescelto, che ne deve garantire l'integrità finale. La stazione appaltante può rifiutare la consegna di prodotti in colli non integri. Gli imballaggi devono essere riciclabili o, in ogni caso, non costituiti da materiali sintetici alogenati.

ART. 11 INNOVAZIONE TECNOLOGICA

L'appaltatore si impegna ad adeguare la fornitura di cui al presente capitolato alla nuova normativa europea, nazionale e regionale che dovesse divenire applicabile nel corso della durata dell'appalto.



Pertanto, qualora sopraggiungessero normative che dovessero impedire l'immissione in commercio o l'utilizzo di determinati prodotti l'appaltatore deve darne immediata comunicazione alla stazione appaltante ed avviare le procedure di sostituzione.

ART. 12 OBBLIGAZIONI PRINCIPALI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è soggetto ai seguenti obblighi:

- a)** effettuare trasporto carico, scarico, consegna al piano, installazione, collaudo dei dispenser ed eventuale spostamento da un locale all'altro dei medesimi in caso di nuova destinazione d'uso dei locali. Per installazione si intende la posa in opera effettiva dei dispenser con tutti gli accorgimenti tecnici affinché il dispositivo installato, all'atto del collaudo e del successivo utilizzo, sia perfettamente funzionante senza la necessità di ulteriori interventi;
- b)** limitare il più possibile gli interventi sulle murature dei locali in fase di installazione e disinstallazione dei dispositivi e ripristinare le pareti allo stato originario ove fosse necessario per il decoro dei locali;
- c)** trasmettere, entro 30 giorni di calendario dal termine delle operazioni di prima installazione, un report con il numero dei dispenser per tipologia installati presso ciascuna sede;
- d)** aggiornare entro 30 giorni di calendario dalla scadenza di ciascuna annualità contrattuale il precedente elenco in caso di variazioni per sostituzione, per aumento o per diminuzione del numero per tipologia dei dispenser installati;
- e)** smaltire i dispenser non utilizzabili o da sostituire, qualora l'installazione dei nuovi dispenser preveda la rimozione di quelli esistenti.

ART. 13 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'appaltatore deve costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto è superiore al 10% o del 20% la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali secondo quanto previsto dal citato articolo, comma 1.

Ai sensi dell'art. 97, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del citato decreto.

La cauzione deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'ente concedente.

Lo svincolo della cauzione verrà disposto dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali, secondo le disposizioni di legge regolanti la materia.

ART. 14 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che si possono verificare in relazione al presente appalto, tenendo manlevata ed indenne la Stazione Appaltante per ogni e qualsiasi danno cagionato a persone e cose, siano essi terzi o personale dell'Appaltatore, verificatosi



durante l'esecuzione dell'appalto.

Sono, di conseguenza, a carico dell'Appaltatore – senza che risultino limitate le sue responsabilità contrattuali – le spese per l'attivazione di polizze assicurative.

ART. 15 REVISIONE PREZZI

Il prezzo risultante dall'offerta si intende comprensivo di tutte le spese e di quant'altro necessario a garantire la realizzazione a regola d'arte delle prestazioni definite nel presente Capitolato, è da ritenersi fissa ed invariabile per il primo anno del contratto di fornitura.

La revisione dei prezzi, di cui all'art. 106, comma 1 lett. a), del Codice opererà, a partire dal secondo anno di esecuzione del contratto, in base alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai ed impiegati, quando tale indicizzazione abbia determinato un aumento o diminuzione del prezzo indicato al momento dell'offerta superiore al 10%, solo per l'eccedenza rispetto al 10% del prezzo originario, tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale.

La revisione prezzi sarà operata, su istanza dell'Appaltatore accompagnata dalla documentazione dimostrativa della variazione, a seguito di un'istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento.

ART. 16 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Il subappalto è regolamentato dalle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti di fornitura che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare, il subappalto è vietato. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 17 PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla stazione appaltante della pertinente fattura elettronica mensile rilasciata ai sensi del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della L. 244/2007 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 55 del 3 aprile 2013.

Il pagamento del corrispettivo avverrà nel rispetto dei termini previsti dall'art. 4, co. 4, del D.Lgs. 231/2003.

In caso di contestazione e fino alla risoluzione della stessa, la stazione appaltante respingerà la fattura interessata.

La stazione appaltante non risponde per eventuali ritardi nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell'appaltatore delle prescrizioni sopra indicate.

In caso di contestazione e fino alla risoluzione della stessa, l'Amministrazione universitaria si riserva di sospendere il pagamento della fattura contestata.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 4 co. 3 del DPR 5/10/2010 n. 207 e s.m.i., verrà "operata una ritenuta dello 0,50 per cento, sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute possono essere



svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.”

Dovendo la stazione Appaltante acquisire d'ufficio il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC), qualora tale documento segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza (ai sensi dell'art. 4 co.2 del DPR 5/10/2010 n. 207 e s.m.i.). Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate tramite il DURC, è disposto dalla stazione Appaltante, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Qualora si verificassero ritardi nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente ed, in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro 15 giorni. Nel caso detto termine dovesse trascorrere infruttuosamente, la stazione Appaltante procederà ai sensi dell'art. 5 co. 1 del DPR 5/10/2010 n. 207 e s.m.i..

L'Appaltatore e i subappaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 comunicando gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i ai movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sull/sui suddetto/i conto/i. Inoltre l'aggiudicatario si impegna a comunicare la cessazione, la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, nonché la variazione delle persone delegate ad operare sull/i medesimo/i conto/i per qualsiasi causa avvenga in quanto l'Università non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a un Istituto non più autorizzato a riscuotere. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Appaltatore e dai subappaltatori, il CIG (codice identificativo di gara). L'Università risolverà il contratto qualora l'Appaltatore e i subappaltatori non eseguiranno le transazioni nel rispetto della succitata legge.

ART. 18 CONTROLLI

La conformità dei prodotti forniti potrà, in qualsiasi momento, essere verificata da parte della stazione appaltante, tramite il Direttore dell'esecuzione del contratto, eventuali inadempienze o irregolarità saranno immediatamente contestate e verbalizzate.

I controlli saranno eseguiti in contraddittorio con il responsabile della fornitura dell'appaltatore, le cui generalità e contatti dovranno essere comunicati alla stazione appaltante. La stazione appaltante avrà inoltre la facoltà di controllare, o far controllare, i prodotti forniti al fine di verificare la rispondenza alle caratteristiche dichiarate nell'offerta, in conformità alle normative vigenti di legge attraverso esame chimico-fisico.

L'accettazione dei prodotti da parte della stazione appaltante non solleva l'appaltatore dalla responsabilità in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti.

La stazione appaltante potrà, pertanto, effettuare controlli quantitativi e qualitativi con ricorso anche ad analisi presso le proprie strutture oppure anche presso strutture esterne, senza che l'appaltatore possa opporsi, pena la rescissione del contratto.

In caso di contestazione sulla qualità della merce, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, dal laboratorio o istituto specializzato incaricato



dalla stazione appaltante, mentre le spese saranno a carico dell'appaltatore.

I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico dell'appaltatore entro il più breve tempo possibile e comunque in modo da non arrecare alcun intralcio o inconveniente alla stazione appaltante.

ART. 19 INADEMPIMENTI E PENALI

L'appaltatore è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito e, in particolare, al puntuale rispetto dei termini di consegna sia dei dispenser che del materiale di consumo.

L'eventuale inadempimento da parte dell'appaltatore, debitamente accertato e circostanziato, sarà formalmente contestato allo stesso, che potrà inviare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Al termine della procedura di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte, la stazione appaltante potrà dare corso all'attribuzione delle penali di seguito riportate:

- 1) In caso di ritardo nella consegna del materiale di consumo, penale di euro 50,00 per ogni giorno di calendario di ritardo;
- 2) In caso di ritardo della fornitura ed installazione dei dispenser, penale di euro 50,00 per ogni giorno di calendario di ritardo, anche in corso di esecuzione del contratto.

ART. 20 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'appaltatore è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'affidatario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti impiegati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

ART. 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente (si richiama in particolare il D.Lgs. 196/2003 e il GDPR - *General Data Protection Regulation*), Regolamento UE n. 2016/679), e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga eventualmente a conoscenza nel corso della fornitura.

Tali dati devono essere utilizzati dall'appaltatore esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della prestazione e non possono essere divulgati per nessun motivo.

In particolare, l'appaltatore deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico



e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso durante l'esecuzione del contratto;

- non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite durante lo svolgimento della prestazione, neanche dopo la scadenza del contratto, salvo espresso consenso della stazione appaltante;
- adottare, nell'ambito della propria struttura organizzativa e operativa, le opportune disposizioni affinché l'obbligo di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai terzi estranei eventualmente coinvolti nell'esecuzione del contratto.

Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del danno.

ART. 22 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione e esecuzione del presente contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Venezia.

ART. 23 PIANO PREVENZIONE ANTICORRUZIONE - CODICE ETICO - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Piano Prevenzione Anticorruzione adottato dall'Università di Verona e scaricabile dal sito internet www.univr.it al link "Amministrazione Trasparente" e agli obblighi derivanti dal Codice ETICO (emanato con D.R., rep. 145/2018 del 10/01/2018) e dal Codice di comportamento del personale (emanato con D.R. n. 4703 del 26/05/2021) della stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, i suddetti codici, pena la risoluzione del contratto, reperibile al link Statuto e regolamenti (univr.it).

L'Università ha aderito al Protocollo di legalità sottoscritto tra le Prefetture della Regione Veneto, l'U.P.I. Veneto, l'ANCI Veneto e la Regione Veneto il 17.09.2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative alla stipula del contratto e qualsiasi spesa fiscale sono a carico del Fornitore, ivi comprese le eventuali spese per la redazione e registrazione del contratto relativo al presente appalto.

ART. 25 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Si prevede espressamente che il contratto si risolva di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata (PEC), con conseguente esecuzione della prestazione in danno del gestore inadempiente, salvo il risarcimento per maggiori danni, nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell'appaltatore, della comunicazione con cui la stazione appaltante dichiara che intende valersi della presente clausola in caso di:

- 3 (tre) gravi violazioni degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore, non adempiuti neanche in seguito a diffida formale da parte dell'Università di Verona;
- atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o regolamenti;
- dichiarazione di fallimento dell'appaltatore;



- cessione del contratto;
- inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori;
- perdita dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;
- sub appalto non autorizzato.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore avrà diritto al solo pagamento per le attività regolarmente eseguite per le quali ha maturato il diritto al conseguimento di un corrispettivo.

La stazione appaltante potrà inoltre procedere a risoluzione del contratto in tutti i casi e con le modalità previste dall'art. 108 D.Lgs.50/2016 e s.m.i..

La risoluzione non esime l'Appaltatore dalla responsabilità civile e penale derivante dai fatti che hanno motivato tale risoluzione.

Il Committente si riserva, ai sensi dell'art. 1 co. 13 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135, di recedere in ogni momento dal contratto nel caso in cui, successivamente alla stipula del medesimo, intervenissero, per i servizi richiesti, convenzioni Consip a condizioni migliorative e l'Appaltatore non acconsenta ad adeguare le proprie condizioni economiche alle modifiche migliorative proposte da Consip S.p.A.

ART. 26 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente documento e i successivi rapporti contrattuali derivanti dall'affidamento sono regolati da: le norme comunitarie e nazionali in materia di contratti pubblici per servizi e forniture, in particolare dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e della Legge 120/2020 *di conversione del decreto semplificazioni* D.L. 76/2020 e s.m.i.; le norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate; la normativa specifica che disciplina i servizi e le forniture, oggetto del presente Capitolato.

In caso di entrata in vigore successiva alla pubblicazione degli atti della procedura aperta, di norme a essa applicabili in ambito soggettivo e/o oggettivo, il Fornitore è tenuto al rispetto delle stesse, senza possibilità di ulteriori compensi.